

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1408}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ROBERTI, TRANTINO

Presentata il 21 dicembre 1972

Estensione dei benefici previsti per i militarizzati dell'ultima guerra ad alcune categorie dei mobilitati civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, in applicazione della legge 25 agosto 1940, n. 1304, tutto il personale civile delle Amministrazioni dello Stato, che svolgeva attività connesse con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, venne militarizzato con disposizioni emanate dagli uffici o dai comandi militari presso i quali prestava servizio.

La successiva legge 30 marzo 1943, n. 123, dispose, invece, che dalla militarizzazione doveva essere escluso il personale femminile e quello maschile minore di anni diciassette il quale, nel caso in cui venisse disposta la militarizzazione per categorie, doveva essere considerato mobilitato civile.

Tale disposizione era evidentemente dettata dalla opportunità di non assoggettare a coscrizione il personale femminile e quello maschile di minore età. Senonché, queste norme hanno dato luogo a disparità di trattamento tra il personale militarizzato e il personale mobilitato civile, specie se si considera che quest'ultimo, per effetto della legge 25 agosto 1940, n. 1304, era stato in gran parte già militarizzato.

Infatti, tanto i militarizzati che i mobilitati civili svolgevano uguali mansioni negli stessi stabilimenti, ed essendo soggetti in egual misura ai disagi, rischi e pericoli derivanti dallo

stato di guerra, avrebbero dovuto, contrariamente a quanto si è verificato, usufruire dei medesimi benefici nella medesima posizione giuridica rivestita, come del resto era accaduto durante la guerra 1915-18.

Aggiungasi, che non tutto il personale femminile addetto agli uffici e ai posti di lavoro presso gli organismi indicati nella legge sopracitata è stato poi assoggettato alla mobilitazione civile, pur prestando servizio nelle stesse condizioni del personale militarizzato o mobilitato civile.

Le accennate sperequazioni e discriminazioni operate durante lo stato di guerra hanno fatto sì che talune categorie di interessati e in specie il personale femminile, che pure ha prestato la propria opera a fianco di quello maschile, venissero esclusi dai benefici che alla fine del conflitto furono disposti per il personale militarizzato. È appena il caso di ricordare, al riguardo, che le norme dello stato giuridico dei lavoratori prevedono parità di trattamento tra gli impiegati dei due sessi che svolgono uguali mansioni e sono soggetti agli stessi rischi.

Nell'intento di ovviare alla rilevata disparità di trattamento, si è ritenuto opportuno predisporre la presente proposta di legge, con cui vengono estesi al personale femminile, che comunque abbia prestato servizio presso gli

enti, stabilimenti ed aziende avanti richiamati, nelle medesime condizioni del personale maschile militarizzato, i benefici contemplati nel decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e nella legge 24 aprile 1950, n. 390.

Onorevoli colleghi, confidiamo che, per i motivi espressi e per i fini che si vogliono conseguire, vorrete dare il vostro unanime assenso alla proposta che sottoponiamo al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I benefici di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e alla legge 24 aprile 1950, n. 390, concessi al personale maschile militarizzato durante la guerra 1940-45, sono estesi anche a tutto il personale che, trovandosi in condizioni similari, abbia svolto l'identico impiego o lavoro.